

140 Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti - Dlgs 14/2019 - Art. 41 (Funzioni del comitato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 140 Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - Art. 41 (Funzioni del comitato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 140 Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti

1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.
2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purchè sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.
4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.
6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3.
7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.
8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 41 (Funzioni del comitato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei

140 Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti - Dlgs 14/2019 - Art. 41 (Funzioni del comitato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purchè sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, terzo comma. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Documenti collegati:

[Concordato fallimentare - Cass. n. 25316/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - proposta – esame - Concordato fallimentare - Rigetto della proposta da parte del giudice delegato, in sostituzione del comitato dei creditori - Rigetto del reclamo davanti al tribunale -

140 Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti - Dlgs 14/2019 - Art. 41 (Funzioni del comitato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Impugnazione -

[140 Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti - Dlgs 14/2019 - Art. 41 \(Funzioni del comitato\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 140 Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - Art. 41 (Funzioni del comitato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello